



COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Nel territorio del Comune di Onifai

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n_24_ del 25 giugno 2020

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ.....	2
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	2
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	3
ART. 5 – NOTIFICAZIONE PREVENTIVA AL GARANTE	4
ART. 6 – RESPONSABILE	4
ART. 7 – PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA	5
ART. 8 – NOMINA DEGLI INCARICATI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	5
ART. 9 – ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE	6
ART. 10 – MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	6
ART. 11 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI	7
ART. 12 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA.	7
ART. 13 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA	7
ART. 14 – DIRITTI DELL'INTERESSATO	8
ART. 15 – SICUREZZA DEI DATI	8
ART. 16 – MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI	9
ART. 17 - PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI	10
ART. 18 - NORMA DI RINVIO	10
ART. 19 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	10
ART. 20 – MODIFICHE REGOLAMENTARI	10
ART. 21– DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	11
ART. 22 – INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO SU INIZIATIVA DI TERZI	11

Art. 1 – Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento:

- a. disciplina l'attività di videosorveglianza effettuata dal Comune di Onifai nell'ambito del territorio comunale, nonché i trattamenti dei dati e delle immagini nel rispetto della normativa vigente;
- b. garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Onifai, gestito ed utilizzato dall'Ufficio di Polizia Locale, si svolga nell'ambito delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;
- c. garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b. per "**trattamento**", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c. per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d. per "**titolare**", l'Ente Comune di Onifai, nella persona del Sindaco cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e. per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f. per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
- g. per "**interessato**" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- h. per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i. per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k. per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

- l. per **“immagine”**, il dato trattabile con metodo analogico o digitale, costituito da una rappresentazione visiva di un ambiente, di una cosa o di una persona;
- m. per **“videosorveglianza”**, l'attività di vigilanza di luoghi e beni anche a distanza, tramite l'utilizzo di telecamere o di altri strumenti strategicamente posizionate, in grado di assicurare la trasmissione di immagini;
- n. per **“garante”** l'autorità istituita dalla Legge 31/01/1996 n. 675.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Onifai e collegato alla centrale operativa istituita presso il Comune stesso.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la centrale operativa.
2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Onifai, sono:
 - a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “incolumità pubblica” e “sicurezza urbana”, così individuata secondo il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;
 - b) prevenire e contrastare situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
 - c) Prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni alle norme contenute nei regolamenti comunali in genere e nelle ordinanze, quando non risulti possibile o si rilevi non efficace il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
 - d) il monitoraggio del traffico relativo all'attività di Polizia Stradale;
 - e) scoraggiare violenze, molestie o comportamenti atti a offendere la pubblica decenza;
 - f) l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.
3. Le finalità del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Onifai dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso la centrale operativa costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione del servizio di Polizia Locale in stretto raccordo con le altre Forze dell'Ordine.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.
5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto

dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

6. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.
7. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali.
8. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 5 – Notificazione preventiva al garante

I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente in materia trattamento di dati personali. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica, di polizia giudiziaria, di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 6 – Responsabile

1. Il Responsabile del servizio di Polizia Locale è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2 lettera e) del presente Regolamento.
2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile procede anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento dati, nominati dal Responsabile, di concerto con il Titolare, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni degli stessi.
6. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.

7. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
8. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale operativa della Polizia Locale, le chiavi degli armadi per la conservazione delle registrazioni su supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa di gestione e controllo della Videosorveglianza

1. L'accesso alla centrale operativa è consentito solamente, oltre al Sindaco, al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato dal Responsabile e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli addetti alla Polizia Locale.
2. Gli incaricati andranno nominati tra gli addetti alla Polizia Locale in servizio presso il Comune di Onifai che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati, previa debita formazione e aggiornamento continuo.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

3. Il sistema dovrà essere fornito di “log” di accesso, per consentire al Responsabile di effettuare i controlli sul corretto utilizzo del sistema.

Art. 10 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all’articolo 4 del presente Regolamento;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
 - trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente articolo 4, comma 2, con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della Giunta Comunale.
3. Le telecamere di cui al comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la sala server. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto informatico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Responsabile. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso la centrale operativa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini dell'autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
5. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria in relazione ad indagini di Polizia e Polizia Locale.

Art. 11 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 4, comma 2.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di illeciti penali, amministrativi o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, sicurezza urbana, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità in relazione ad indagini di Polizia e Polizia Locale.

Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Onifai, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dalle Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati attraverso apparecchiature video, emanate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati. Lo stesso Comune si obbliga a comunicare alla comunità cittadina gli incrementi dimensionali del sistema di videosorveglianza e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Onifai e/o altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei.
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera e le informazioni minime previste dal Comitato Europeo (EDPB).

Art. 14 – Diritti dell'interessato

1. L'interessato può esercitare i suoi diritti di accesso ai dati personali e ad altri diritti in applicazione degli artt. 7 e seguenti del Codice sulla Privacy per le immagini relative ai sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni al Codice della Strada.
2. Per i sistemi installati per motivi di Sicurezza Urbana, Polizia Giudiziaria, Pubblica Sicurezza e Ordine Pubblico si applica l'art. 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 in applicazione dell'art. 5.1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza dal Garante sulla Privacy del 8 aprile 2010.
3. In relazione al trattamento dei dati personali di cui al comma 1 l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

- d. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- e. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- f. può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- g. i diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- h. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- i. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Responsabile anche mediante lettera raccomandata, o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
- j. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 15 – Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa. Alla sala, ubicata in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.
4. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 16 – Cautele da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotati di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - Al Sindaco, salvo quelle conservate per motivi di P.G.;
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia: a tal fine potranno essere anche predisposti appositi protocolli d'intesa con gli organi di polizia dello stato operanti nel territorio, affinché venga garantito loro un accesso dedicato al sistema di videosorveglianza con apposite credenziali, garantendo la massima tutela sul trattamento dei dati personali prevista dalla normativa vigente;
 - alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione.
7. Tutti gli accessi alla visione richiesti dai preposti alle indagini dell'autorità Giudiziaria o di Polizia saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - la sottoscrizione del terzo autorizzato;
 - le riprese visualizzate;
 - la sottoscrizione del Responsabile e preposto all'attività di P.G..

Art. 17 – Procedura per l'accesso alle immagini

1. L'accesso e l'acquisizione delle immagini della videosorveglianza è consentita solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria. Pertanto non è possibile fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini; gli stessi, in presenza di un fatto costituente reato possono presentare denuncia alla Polizia Giudiziaria entro un breve termine dall'accadimento, affinché l'Ufficio che ha ricevuto la denuncia possa procedere all'accesso, tenuto conto che le immagini vengono sovrascritte in automatico dopo il 7° giorno.
2. Per accedere ai dati ed alle immagini, le Forze di Polizia interessate devono presentare su carta intestata o posta elettronica istituzionale dell'Ente di appartenenza un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile. L'istanza deve altresì indicare a quali videocamere dell'impianto di videosorveglianza si fa riferimento, nonché il giorno e l'ora delle registrazioni;
3. Gli avvocati, ai sensi dell'art. 391 quater del C.P.P. hanno titolo ad avere copia delle immagini registrate, previo Nulla-Osta del Pubblico Ministero, purché la richiesta venga presentata in qualità di difensori d'ufficio/di fiducia di un indagato in un procedimento penale, entro un breve termine dall'accadimento, affinché l'Ufficio che ha ricevuto la denuncia possa procedere all'accesso, tenuto conto che le immagini vengono sovrascritte in automatico dopo il 7° giorno. Come disposto dalla Delibera della Giunta Comunale, dovranno essere versate le spese per il rilascio di copia di ogni singolo filmato che dovrà essere riversato su apposito supporto.
4. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno e l'ora in cui potrà visionare e/o ritirare le immagini che interessano.

Art. 18 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 19 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

Art. 20 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.

Art. 21 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata dall'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Articolo 22 - Integrazione dell'impianto su iniziativa di terzi

1. Privati e/o soggetti terzi, singoli o associati, possono, previa convenzione approvata dalla Giunta, partecipare all'estensione e all'implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino mediante l'acquisto diretto e la conseguente cessione al Comune della strumentazione utile ad integrare l'impianto esistente.
2. La cessione al Comune avviene a titolo di piena proprietà: pertanto il Comune ne assumerà l'uso esclusivo e gli oneri conseguenti, tra i quali la manutenzione ordinaria, straordinaria o sostituzione, valutando la persistente necessità del singolo impianto.

Tale strumentazione (per lo più telecamere, illuminatori I/R e radio) dovranno essere forniti "chiavi in mano", ovvero installati e comprensivi del collegamento alla centrale di gestione dell'impianto cittadino e di quant'altro tecnicamente ritenuto necessario.

La collocazione, l'uso e/o la visione degli apparecchi forniti dai soggetti, pur inglobando e/o interessando accessi di interesse privato, dovranno comunque avere una preminente rilevanza pubblica (vincolo d'immagine su aree pubbliche, pur inglobando accessi privati), certificata da una specifica relazione dell'Ufficio di Polizia Locale. L'individuazione delle caratteristiche tecniche minime delle strumentazioni offerte sarà effettuata dall'Ufficio di Polizia Locale di Onifai e sarà completamente descritta nella Convenzione. L'impianto sarà utilizzato nella stretta osservanza della normativa vigente in materia di videosorveglianza, con speciale riguardo alle tematiche della privacy e nel rispetto, in particolare, di quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento in materia di videosorveglianza del 08.04.2010.